

FAQ

Emergenza Covid-19 Alcuni datori di lavoro richiedono il certificato di buona salute rilasciato dal Medico di Medicina Generale per il rientro al lavoro, come mi comporto?

“Il problema del rientro al lavoro dei pazienti COVID è complesso ed è stato affrontato anche recentemente con un provvedimento del Presidente del Consiglio.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020, riporta infatti esplicite indicazioni connesse al rientro di lavoratori in Azienda dopo infezione CoVID.

La norma contiene alcune chiare disposizioni, che riassumo di seguito:

- 1. dopo l'infezione da COVID 19, il Medico Competente deve acquisire la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,*
- 2. effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia*
- 3. la visita è mirata a valutare profili specifici di rischiosità ed al reinserimento lavorativo.*
- 4. il medico competente, in considerazione del suo ruolo potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.*

Quanto precede, riportato in ordine logico, ma fedelmente aderente al testo della norma, individua nel Medico Competente la figura di garanzia sulla quale si incardina la procedura tesa ad eliminare il rischio di contagio da parte dei lavoratori rientranti dopo assenza correlata a COVID.

Il provvedimento non è però scevro da punti oscuri e merita un'analisi approfondita.

Non è chiaro se la locuzione “infezione da COVID” si riferisca a malattia con diagnosi clinica o a soggetti con tampone positivo: i casi possono essere molto diversi e vale la pena di osservare le enormi differenze tra categorie che possono comunque rientrare nella disposizione:

- Soggetti che con diagnosi clinica (febbre, tosse, polmonite etc) e tampone positivo*
- Soggetti che con diagnosi clinica (febbre, tosse, polmonite etc) e tampone negativo*
- Soggetti che con diagnosi clinica non “tamponati” e curati a domicilio*
- Soggetti asintomatici con tampone positivo, ma senza malattia*
- Soggetti con diagnosi “dubbia”, paucisintomatici non tamponati*

Non tutte le categorie riportate avranno eseguito il tampone (che il MC deve comunque esigere), alcuni inoltre lo avranno eseguito, ma non disporranno di certificati: non è chiaro quali criteri debbano essere adottati per il rientro in azienda, potrebbe passare anche molto tempo prima di poter ottenere la certificazione prevista.

E' verosimile che il Medico debba obbligatoriamente fare ricorso a quanto previsto al punto (4), chiedendo sierologia e Tampone a scanso delle gravi conseguenze (di salute per i lavoratori e giudiziarie per lui stesso) che la riammissione di un lavoratore contagiante potrebbe comportare.

In conclusione: la richiesta al MMG di un certificato di guarigione è una pratica inutile e priva di senso.”